







## **DoteComune Network:**

modello per lo sviluppo efficace ed efficiente dell'educazione continua e permanente per l'inserimento socio-lavorativo

Elementi di comparazione tra le normative regionali in materia di tirocini: Lombardia, Calabria, Sicilia, Sardegna e Puglia







































## Sommario

1	Tiro	cini	. 3
	1.1	Cosa è un tirocinio?	. 3
2	Linee guida nazionali		. 4
	2.1	Condizioni e modalità di attivazione	. 5
	2.2	Soggetti promotori	. 7
	2.3	Durata del tirocinio	. 8
	2.4	Indennità	. 9
	2.5	Tutoraggio	10
	2.6	Elementi ulteriori	11
3	Арр	licazione regionale	14
	3.1	Condizioni di attivazione	16
	3.2	Soggetti promotori	18
	3.3	Durata del tirocinio	21
	3.4	Indennità di tirocinio	24
	3.5	Tutoraggio: Soggetto Promotore	26
	3.6	Tutoraggio: Soggetto Ospitante	29





































## Tirocini

### 1.1 Cosa è un tirocinio?

Nella Raccomandazione europea del 10 marzo 2014 su un Quadro di qualità per i tirocini, il tirocinio extracurriculare è definito come "un periodo di pratica lavorativa di durata limitata, retribuito o no, con una componente di apprendimento e formazione, il cui obiettivo è l'acquisizione di un'esperienza pratica e professionale, finalizzata a migliorare l'occupabilità e facilitare la transizione verso un'occupa-zione regolare".

Secondo le "Linee Guida in materia di tirocini formativi e di orientamento" del 2017, il tirocinio è una misura formativa di politica attiva, finalizzata a creare un contatto diretto tra un soggetto ospitante e il tirocinante allo scopo di favorirne l'arricchimento del bagaglio di conoscenze, l'acquisizione di competenze professionali e l'inserimento o il reinserimento lavorativo.

Consiste in un periodo di orientamento al lavoro e di formazione in situazione che non si configura come un rapporto di lavoro.

### Esistono due tipi di tirocini:

- i tirocini curriculari, rivolti ai giovani frequentanti un percorso di istruzione o formazione e finalizzati ad integrare l'apprendimento con un'esperienza di lavoro. Questo tipo di tirocinio è disciplinato dai Regolamenti di istituto o di ateneo ed è promosso da scuole, università o enti di formazione accreditati;
- i tirocini extracurriculari, finalizzati ad agevolare le scelte professionali dei giovani tramite un periodo di formazione in un ambiente produttivo e quindi con la conoscenza diretta del mondo del lavoro. Questo tipo di tirocinio è disciplinato dalle Regioni e dalle Province autonome: a livello nazionale sono comunque definiti degli standard minimi comuni, riferiti ad esempio agli elementi qualificanti del tirocinio, alle modalità con cui il tirocinante presta la sua attività, all'indennità minima. Tali standard sono contenuti nelle "Linee guida in materia di tirocini".

Per attivare un tirocinio è necessaria una convenzione tra un soggetto promotore (università, scuola superiore, agenzia per l'impiego, centro di formazione, ecc.) e un soggetto ospitante (azienda, studio professionale, cooperativa, ente pubblico ecc.), corredata da un piano formativo. Il soggetto promotore del tirocinio e il soggetto ospitante nominano un tutor ciascuno, che aiuteranno il tirocinante nella stesura del piano formativo, nel suo inserimento nel nuovo contesto, nella definizione delle condizioni organizzative e didattiche, nel monitoraggio del percorso formativo e

































nell'attestazione dell'attività svolta. Le competenze e i risultati raggiunti dal tirocinante sono registrati sul libretto formativo. Pur non costituendo un rapporto lavorativo, i tirocini disciplinati nelle linee-guida sono soggetti all'obbligo di comunicazione obbligatoria da parte del soggetto ospitante.

# Linee guida nazionali

Le linee guida del 2017 apportano alcune modifiche/integrazioni rispetto al 2013, interventi doverosi alla luce dell'esperienza effettivamente maturata negli anni che ha consentito di valutare la qualità dei tirocini e di attuare le correzioni necessarie per migliorare questo strumento.

Tendenzialmente l'impianto rimane pressoché similare, le variazioni non sono numerose, ma cariche di significato.

In primis, cambia la classificazione delle **tipologie** di tirocinio: il tirocinio extracurriculare raccoglie al suo interno l'eredità della vecchia distinzione tra tirocinio di formazione e orientamento e tirocinio di inserimento/reinserimento lavorativo.

Ne consegue una ridefinizione del target dei **destinatari**, comprendente:

- soggetti in stato di disoccupazione, compresi coloro che hanno completato i percorsi di istruzione secondaria superiore e terziaria;
- lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro;
- lavoratori a rischio di disoccupazione;
- soggetti già occupati che siano in cerca di altra occupazione;
- soggetti disabili e svantaggiati.

Di seguito si propone una breve analisi degli aspetti presenti nel documento del 2017, con la specifica delle variazioni di rilievo rispetto al documento del 2013.





































## 2.1 Condizioni e modalità di attivazione

I tirocini sono svolti sulla base di apposite convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i soggetti ospitanti, predisposte sulla base di modelli definiti dalle Regioni e Province Autonome, e strutturate, al minimo, secondo le seguenti sezioni:

- obblighi del soggetto promotore e del soggetto ospitante;
- modalità di attivazione;
- valutazione e attestazione degli apprendimenti, secondo le modalità indicate;
- monitoraggio;
- decorrenza e durata della convenzione

Alla convenzione deve essere allegato un PFI (Progetto Formativo Individuale) per ciascun tirocinante, contenente:

- la durata con l'indicazione delle ore giornaliere e settimanali;
- l'indennità;
- le garanzie assicurative;
- le attività previste come oggetto del tirocinio con riferimento alle aree di attività contenute nell'ambito della classificazione dei Settori Economico Professionali di cui al decreto interministeriale del 30 giugno 2015;
- l'indicazione degli obiettivi formativi.

Il PFI va sottoscritto da tirocinante, soggetto ospitante e soggetto promotore.

Rispetto al documento del 2013, viene introdotto il Dossier individuale, un documento che raccoglie le evidenze relative alle attività svolte e alle conoscenze e abilità maturate nel corso del tirocinio, che rappresenta la base per la redazione dell'Attestazione finale.

L'attestazione viene rilasciata a fronte di una partecipazione minima del 70% dell'intero tirocinio.

I tirocini sono soggetti alla comunicazione obbligatoria da parte del soggetto ospitante.

I tirocinanti non possono:

- ricoprire ruoli o posizioni proprie dell'organizzazione del soggetto ospitante;
- sostituire i lavoratori subordinati nei periodi di picco delle attività;
- sostituire il personale in malattia, maternità o ferie;





































effettuare più di un tirocinio extracurriculare presso lo stesso soggetto ospitante.

Il documento del 2017 introduce delle disposizioni ulteriori rispetto al 2013 per prevenire un uso distorto dei tirocini. Tali condizioni intervengono sulle condizioni di attivazione dei tirocini, che non possono essere attivati se:

- il tirocinante ha avuto un rapporto di lavoro, una collaborazione o un incarico (prestazioni di servizi) con il medesimo soggetto ospitante negli ultimi due anni precedenti all'attivazione del tirocinio (si aggiunge alla condizione di prestazioni di lavoro accessorio presso il medesimo soggetto ospitante per non più di 30 giorni, anche non consecutivi, nei sei mesi precedenti l'attivazione;
- soggetto promotore e soggetto ospitante sono il medesimo ente;
- il tirocinante è un professionista abilitato o qualificato all'esercizio di professioni regolamentate per attività tipiche ovvero riservate alla professione;





































## 2.2 Soggetti promotori

Il soggetto promotore è l'ente/struttura che avvia il processo di attivazione di un tirocinio, con funzioni di progettazione, attuazione e monitoraggio, ponendo attenzione alle esigenze del/della tirocinante e a quelle dell'ente ospitante.

I tirocini possono essere promossi da parte dei seguenti soggetti, anche tra loro associati:

- servizi per l'impiego e agenzie regionali per il lavoro;
- istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici e dell'AFAM;
- istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale;
- fondazioni di Istruzione Tecnica Superiore (ITS);
- centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale e/o orientamento, nonché centri operanti in regime di convenzione con la regione o la provincia competente, ovvero accreditati;
- comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali purché iscritti negli specifici albi regionali, ove esistenti;
- servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla regione;
- istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro, diverse da quelle indicate in precedenza, sulla base di una specifica autorizzazione della regione;
- soggetti autorizzati alla intermediazione dall'Agenzia Nazionale per le politiche attive del lavoro ai sensi dell'articolo 9, comma ,1 lettera h) del decreto legislativo n. 150/2015 e successive modificazioni ovvero accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell'articolo 12 del medesimo decreto;
- Agenzia Nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL).

Rispetto alle precedenti Linee Guida del 2013, vengono introdotti nuovi soggetti:

- AFAM (istituti di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica);
- fondazioni di Istruzione Tecnica Superiore (ITS);
- enti accreditati ai servizi per il lavoro;
- ANPAL.





































### 2.3 Durata del tirocinio

#### Durata massima:

- 12 mesi
- 12 mesi +12 mesi per tirocini in favore di disabili

#### Durata minima:

- 2 mesi (per stagionali 1)
- 14 giorni per tirocini estivi rivolti a studenti

Possibilità di sospensione o interruzione.

Ore giornaliere e settimanali di tirocinio non possono essere superiori a quanto previsto dal contratto collettivo applicato dal soggetto ospitante.

Rispetto alle precedenti Linee Guida del 2013, viene meno la distinzione netta tra tirocinio formativo e tirocinio di inserimento lavorativo, con conseguente allineamento della durata massima dei tirocini extracurriculari a 12 mesi totali. Di nuova introduzione l'indicazione della durata minima. Le nuove Linee Guida introducono una specifica in merito all'interruzione del tirocinio: "Il tirocinante deve dare motivata comunicazione scritta al tutor del soggetto ospitante e al tutor del soggetto promotore, in caso di interruzione del tirocinio. Il tirocinio può essere interrotto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore in caso di gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti.

Il tirocinio può essere inoltre interrotto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore in caso di impossibilità a conseguire gli obbiettivi formativi del progetto."



































### 2.4 Indennità

- Non inferiore a 300 Euro lordi mensili
- Erogata per intero a fronte di una partecipazione minima del 70% su base mensile
- I lavoratori sospesi e comunque percettori di forme di sostegno al reddito possono percepire l'indennità per il periodo coincidente con quello di fruizione del sostegno al reddito solo fino a concorrenza con l'indennità minima prevista dalla normativa regionale di riferimento per i lavoratori sospesi e percettori di sostegno al reddito;
- I soggetti percettori di forme di sostegno al reddito, in assenza di rapporto di lavoro, possono percepire un'indennità di partecipazione cumulabile con l'ammortizzatore percepito, anche oltre l'indennità minima prevista dalle discipline regionali (facoltà dell'ente ospitante);
- La partecipazione al tirocinio, nonché la percezione dell'indennità, non comportano la perdita dello stato di disoccupazione eventualmente posseduto dal tirocinante.

Rispetto alle precedenti Linee Guida del 2013, viene indicata una soglia di partecipazione minima al tirocinio su base mensile per poter ricevere l'indennità per intero.





































## 2.5 Tutoraggio

Il tutor del soggetto promotore e il tutor del soggetto ospitante collaborano per:

- definire le condizioni organizzative e didattiche favorevoli all'apprendimento;
- garantire il monitoraggio dello stato di avanzamento del percorso formativo del tirocinante, attraverso modalità di verifica in itinere e a conclusione dell'intero processo;
- garantire il processo di tracciamento, documentazione e attestazione dell'attività svolta dal tirocinante.

## Il tutor del **soggetto promotore** svolge i seguenti compiti:

- elabora il PFI in collaborazione con il soggetto ospitante;
- coordina l'organizzazione e programma il percorso di tirocinio;
- monitora l'andamento del tirocinio a garanzia del rispetto di quanto previsto nel Progetto e con l'obiettivo di assicurare la soddisfazione da parte del soggetto ospitante e del tirocinante;
- provvede alla composizione del Dossier individuale, sulla base degli elementi forniti dal tirocinante e dal soggetto ospitante nonché alla predisposizione dell'Attestazione finale di cui al paragrafo II;
- acquisisce dal tirocinante elementi in merito agli esiti dell'esperienza svolta, con particolare riferimento ad una eventuale prosecuzione del rapporto con il soggetto ospitante, ove questo sia diverso da una pubblica amministrazione.

Ogni tutor del soggetto promotore può accompagnare fino ad un massimo di 20 tirocinanti contemporaneamente. Tale limite non è previsto per i soggetti promotori che attivino tirocini con medesime finalità formative presso il medesimo soggetto ospitante.

#### Il tutor del soggetto ospitante svolge i seguenti compiti:

- favorisce l'inserimento del tirocinante;
- promuove e supporta lo svolgimento delle attività ivi inclusi i percorsi formativi del tirocinante secondo le previsioni del PFI, anche coordinandosi con altri lavoratori del soggetto ospitante;
- aggiorna la documentazione relativa al tirocinio (registri, etc.) per l'intera durata del tirocinio;
- collabora attivamente alla composizione del Dossier individuale nonché alla predisposizione dell'Attestazione finale.

Ogni tutor del soggetto ospitante può accompagnare fino ad un massimo di 3 tirocinanti contemporaneamente.





































Rispetto alle precedenti Linee Guida del 2013 viene introdotto il limite di 20 tirocinanti che il tutor del soggetto promotore può seguire contemporaneamente.

### 2.6 Flementi ulteriori

## Limiti numerici e premialità.

Rimangono invariati i limiti numerici di base:

- fino a 5 dipendenti: un tirocinante
- tra 6 e 20 dipendenti: due tirocinanti
- più di 20 dipendenti: non più del 10% del numero dei dipendenti con una novità: nel conteggio rientrano anche i dipendenti a tempo determinato, non solo quelli a tempo indeterminato.

Un ulteriore aspetto che cambia con il documento del 2017 è legato alle premialità che consentono al soggetto ospitante, con più di 20 dipendenti a tempo indeterminato, di attivare un numero di tirocini maggiore se:

- hanno assunto almeno 20% dei tirocinanti attivati nel 24 mesi precedenti (1 tirocinio);
- hanno assunto almeno il 50% dei tirocinanti attivati nel 24 mesi precedenti (2 tirocini);
- hanno assunto almeno il 75% dei tirocinanti attivati nei 24 mesi precedenti (3 tirocini);
- hanno assunto il 100% dei tirocinanti attivati nei 24 mesi precedenti (4 tirocini).

### Monitoraggio e sanzioni.

Le azioni previste sono:

- Monitoraggio per la verifica dei requisiti dì accesso dei tirocinanti, per il monitoraggio in itinere del percorso e per la valutazione ex post degli inserimenti lavorativi post tirocinio, a cura delle amministrazione competenti
- Produzione di un report nazionale annuale di analisi, di monitoraggio e valutazione dell'attuazione dei tirocini, a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'ANPAL, con il supporto di INAPP e Italia Lavoro





































Rispetto alle Linee guida del 2013 si pone particolare attenzione alla rilevazione di eventuali elementi distorsivi presenti nell'attuazione dell'istituto quali, a titolo esemplificativo:

- reiterazione del soggetto ospitante a copertura specifica mansione;
- cessazioni anomale;
- attività svolta non conforme al PFI;
- impiego di tirocinanti per sostituire personale sospeso/licenziato;
- incidenza dei tirocini non conformi attivati da uno stesso promotore;
- concentrazione dell'attivazione di tirocini in specifici periodi dell'anno.

In tema di vigilanza e controllo, rispetto alle linee guida del 2013 si introduce la distinzione tra violazioni non sanabili e sanabili.

Le Regioni e le Province Autonome provvedono ad inserire apposite norme sanzionatorie:

- intimazione della cessazione del tirocinio e interdizione per 12 mesi, rivolta al soggetto promotore e/o a quello ospitante, dall'attivazione di nuovi tirocini per violazioni non sanabili per tirocinio attivato senza il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti:
  - riferimento ai soggetti titolati alla promozione e alle caratteristiche soggettive e oggettive richieste al soggetto ospitante del tirocinio
  - proporzione tra organico del soggetto ospitante e numero di tirocini
  - durata massima del tirocinio
  - numero di tirocini attivabili contemporaneamente e numero o percentuali di assunzioni dei tirocinanti ospitati in precedenza, alla convenzione richiesta e al relativo piano formative
- invito alla regolarizzazione la cui esecuzione non determinerà sanzioni per violazioni sanabili per i casi di:
  - inadempienza dei compiti richiesti ai soggetti promotori e ai soggetti ospitanti e ai rispettivi tutor
  - violazioni della convenzione o del piano formative
  - violazioni della durata massima del tirocinio, se il tirocinio non è ancora concluso





































13

Ove l'invito non venga adempiuto, sarà prevista l'intimazione della cessazione del tirocinio e l'interdizione per 12 mesi, rivolta al soggetto promotore e/o a quello ospitante, dall'attivazione di nuovi tirocini

In tutti i casi di seconda violazione nell'arco di 24 mesi dalla prima interdizione, l'interdizione avrà durata di 18 mesi.

In tutti i casi di terza o maggiore violazione nell'arco di 24 mesi dalla prima interdizione, l'interdizione avrà durata di 24 mesi.

L'interdizione dell'attivazione di nuovi tirocini è disposta nei confronti del soggetto ospitante anche nel caso di riqualificazione del tirocinio in rapporto di lavoro subordinato operata dagli organi di vigilanza dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (1.N.L).





































# Applicazione regionale

Un confronto tra le Regioni coinvolte nel progetto DoteComune Network è molto utile al fine di delineare un quadro quanto più completo in materia di tirocini.

Si segnala sin d'ora che le Regioni Lombardia, Calabria, Sardegna e Sicilia hanno recepito le Linee Guida, modificando e/o integrando la propria normativa regionale di riferimento. La Regione Puglia è unica eccezione.

I riferimenti normativi di ogni singola Regione sono così riassumibili:

## • DGR n. X /7403 del 20/11/2017 - Indirizzi regionali in materia di tirocini - (richiesta di parere alla commissione consiliare).

- DGR n. X /7763 del 17 gennaio 2018 Allegato A Indirizzi regionali in materia di tirocini.
- Decreto n. 6286 del 07/05/2018 Indirizzi regionali in materia di tirocini - disposizioni attuative.
- Allegato A.1 Schema di convenzione di tirocinio extracurriculare.
- Allegato B.1 Schema di progetto formativo individuale.
- Allegato E Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.
- Allegato A.2 Schema di convenzione di tirocinio curriculare.
- Allegato B.2 Schema di progetto formativo individuale di tirocinio curriculare.
- Allegato C Schema di Dossier individuale (tirocinio extracurriculare e curriculare).

Regione Calabria

Regione

Lombardia

•DGR n. 360/2017 del 10 agosto 2017 - Recepimento "Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento" approvate nell'Accordo Stato - Regioni del 25 maggio 2017 - Regione Calabria - Revoca DGR n. 158 del 29.04.2014.





































# Regione Sardegna

•Allegato alla Delib.G.R. n. 2/10 del 16.1.2018 - Linee Guida: Disciplina dei tirocini formativi e di orientamento. Recepimento dell'Accordo del 25 maggio 2017 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sul documento recante "Linee guida in materia di tirocini" ai sensi dell'art. 1, commi 34-36 della Legge 28 giugno 2012, n. 92.

# Regione Sicilia

- DGR n. 34205 del 12 settembre 2017.
- Direttiva n. 34205 del 22 novembre 2017 Recepimento Linee Guida del 25/05/2017. Delibera di Giunta di Governo n. 292 del 19/7/2017.

# Regione Puglia

- •Legge Regionale n. 23 del 5 agosto 2013 Norme in materia di percorsi formativi diretti all'orientamento e all'inserimento nel
- Regolamento regionale n. 3 del 10 marzo 2014 Disposizioni concernenti l'attivazione di tirocini diretti all'orientamento e all'inserimento nel mercato del lavoro.





































## 3.1 Condizioni di attivazione

# Regione Lombardia

- Il tirocinio non può essere attivato se sussiste un precedente rapporto di collaborazione con il soggetto negli ultimi due anni, salvo il caso in cui il soggetto abbia svolto prestazione di lavoro accessorio per meno di 30 gg nei sei mesi precedenti
- Il soggetto ospitante non può realizzare più di un tirocinio con il medesimo tirocinante, salvo proroghe o rinnovi
- Le proroghe devono essere motivate
- Le ore giornaliere e settimanali non possono essere superiori a quanto previsto dal contratto collettivo applicato dal soggetto ospitante
- Il tirocinante deve svolgere le attività coerenti con gli obiettivi formativi del tirocinio stesso, che non possono riguardare l'acquisizione di professionalità elementari, connotate da compiti generici e ripetitivi.
- Entro 30 giorni dall'attivazione, il soggetto promotore registra il tirocinio extracurriculare nell'apposito portale di Regione Lombardia

# Regione Calabria

- Il tirocinio non può essere attivato se sussiste un precedente rapporto di collaborazione con il soggetto negli ultimi due anni, salvo il caso in cui il soggetto abbia svolto prestazione di lavoro accessorio per meno di 30 gg nei sei mesi precedenti
- Il soggetto ospitante non può realizzare più di un tirocinio con il medesimo tirocinante, salvo proroghe o rinnovi
- Le proroghe devono essere motivate
- Le ore giornaliere e settimanali non possono essere superiori a quanto previsto dal contratto collettivo applicato dal soggetto ospitante





































# Regione Sardegna

- Il tirocinio non può essere attivato se sussiste un precedente rapporto di collaborazione con il soggetto negli ultimi due anni (nessun riferimento ai 30 gg di lavoro occasionale
- Il soggetto ospitante non può realizzare più di un tirocinio con il medesimo tirocinante, salvo proroghe o rinnovi
- Le proroghe devono essere motivate
- Il tirocinante non può effettuare più di un tirocinio per il medesimo profilo professionale, salvo nell'ipotesi di frequenza inferiore al 60% delle ore previste nel progetto formativo
- L'orario di lavoro del tirocinante non può superare l'80% dell'orario applicato dal contratto collettivo dell'ente

# Regione Sicilia

- Ogni soggetto promotore non può attivare più di un tirocinio nei confronti dello stesso tirocinante con lo stesso o analogo progetto formativo
- Il soggetto ospitante non può realizzare più di un tirocinio con il medesimo tirocinante, salvo proroghe o rinnovi
- Ogni tirocinante non può realizzare più di un tirocinio per lo stesso profilo nell'ambito dello stesso settore economico
- Al soggetto ospitante è consentito ospitare non più di due tirocini per il medesimo profilo professionale nell'arco di 24 mesi, fatta salva l'ipotesi che il percorso di tirocinio sia stato trasformato in rapporto di lavoro al fine di ulteriormente facilitare il processo di inserimento nel mondo del lavoro, nell'ipotesi di tirocini di inserimento e/o reinserimento

# Regione **Puglia**

- Il soggetto ospitante non può attivare più tirocini con il medesimo soggetto, anche se relativi a profili professionali diversi e svolti presso unità produttive
- In nessun caso, il progetto può riferirsi ad attività meramente ripetitive ed esecutive, di contenuto elementare, per le quali non è richiesto un periodo formativo





































## 3.2 Soggetti promotori

L'attivazione dei tirocini è riservata ai seguenti soggetti:

- Istituzioni scolastiche, fondazioni ITS, Istituzioni Universitarie comprese le AFAM (c/o soggetti ospitanti anche in mobilità interregionale)
- Istituzioni formative accreditate ai servizi di istruzione e formazione professionale di cui alle l.r. 19/2007
- Centri per l'impiego (c/o soggetti ospitanti anche in mobilità interregionale);
- Accreditati regionali ai servizi al lavoro di cui alle l.r. 22/2006<sup>1</sup>
- Autorizzati regionali ai servizi per il lavoro di cui alla l.r. 22/2006, tra i quali rientrano gli autorizzati regionali speciali, così come previsto nella DGR del 18 aprile 2007 n. 4561<sup>2</sup>
- Comunità terapeutiche e cooperative sociali, purché iscritti negli specifici albi regionali, a favore dei disabili e delle categorie svantaggiate che abbiano in carico quali utenti di servizi da loro gestiti.

Per l'attivazione di tirocini extracurriculari rivolti a studenti durante il periodo estivo i soggetti promotori abilitati sono esclusivamente i Centri per l'impiego.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> 1. Comuni singoli o associati nelle forme delle unioni di comuni e delle comunità montane; 2. camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; 3. istituti di scuola secondaria di secondo grado, statali e paritari; 4. associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro; 5. associazioni in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale e aventi come oggetto sociale la tutela e l'assistenza delle attività imprenditoriali, del lavoro o delle disabilità; 6. gli enti bilaterali





























Regione Lombardia

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 1. Il sistema regionale dei servizi per il lavoro è composto dagli operatori pubblici e privati, accreditati o autorizzati, come di seguito specificato: a) gli operatori accreditati ai sensi dell'articolo 13, in attuazione dell'articolo 7 del d.lgs 276/2003; b) gli operatori autorizzati a livello regionale ai sensi dell'articolo 14; c) gli operatori autorizzati a livello nazionale in base agli articoli 4, 5 e 6 del d.lgs. 276/2003. 2. Gli operatori, pubblici e privati, autorizzati o accreditati, possono costituire raggruppamenti, anche con operatori accreditati per la formazione ai sensi della normativa di settore, in particolare al fine di agevolare l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro di determinate categorie di lavoratori, in specifici settori economici o ambiti territoriali. 3. I servizi degli operatori di cui al comma 1 sono erogati, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11, comma 2, del d.lgs. 276/2003, senza oneri per i lavoratori e le persone in cerca di occupazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di pari opportunità.)









# Regione Calabria

Ai soggetti individuati nelle linee guida nazionali si aggiungono:

- Azienda Calabria Lavoro
- Soggetti accreditati per l'erogazione dei servizi per il lavoro, successivamente all'adozione della disciplina regionale in materia
- Parchi nazionali e Regionali in Calabria

# Regione Sardegna

Ai soggetti individuati nelle linee guida nazionali si aggiungono:

- Agenzia Sarda per le Politiche attive del lavoro ASPAL, con riferimento ai soggetti disoccupati e inoccupati
- Soggetti individuati dalle linee guida nazionali con sede operativa in Sardegna

Ai soggetti individuati nelle linee guida nazionali si aggiungono:

- Soggetti accreditati alla attività di intermediazione dalla Regione Siciliana
- Soggetti accreditati dalla Regione Siciliana ai sensi del D.L.vo 276/2003
- Provveditorati agli studi
- Aziende sanitarie locali relativamente ai soggetti che hanno seguito percorsi terapeutici, riabilitativi e di inserimento sociale

# Regione Sicilia

Rientrano nel novero dei soggetti promotori:

- Ufficio scolastico regionale anche nelle sue articolazioni territoriali;
- Comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali purché iscritti negli specifici albi regionali, ove esistenti;
- Servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla Regione.

Rimane ferma la diretta competenza in materia di tirocini dei centri per l'impiego che nel caso di tirocini attivati da soggetti promotori terzi hanno sempre l'onere della verifica del possesso dei requisiti





































#### Non vi è riferimento a:

- Fondazioni di Istruzione Tecnica Superiore (ITS)
- Soggetti autorizzati alla intermediazione dall'Agenzia Nazionale per le politiche attive del lavoro ai sensi dell'articolo 9, comma ,1 lettera h) del decreto legislativo n. 150/2015 e successive modificazioni ovvero accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell'articolo 12 del medesimo decreto
- Agenzia Nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL)

# Regione **Puglia**

#### Rimane come da normativa precedente:

- Soggetti autorizzati all'intermediazione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30);
- Soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 29 settembre 2011, n. 25 (Norme in materia di autorizzazione e accreditamento per i servizi al lavoro) e del regolamento regionale 22 ottobre 2012, n. 28 (Disposizioni concernenti le procedure e i requisiti per l'accreditamento dei servizi al lavoro della Regione Puglia), come modificato dal regolamento regionale 27 dicembre 2012, n. 34 (Disposizioni concernenti le procedure e i requisiti per l'accreditamento dei servizi al lavoro della Regione Puglia).

Le Regioni considerate hanno allargato la platea dei soggetti promotori rispetto alle Linee Guida, ad eccezione della Lombardia. In particolare la Sicilia ha introdotto le Aziende Sanitarie Locali, la Calabria i parchi nazionali e regionali, la Sardegna l'ASPAL.



































## 3.3 Durata del tirocinio

#### Durata minima:

- 2 mesi per i tirocini extracurriculari (1 mese se lavoro stagionale)
- 14 giorni per tirocini estivi rivolti a studenti
- stabilita dalle disposizioni degli ordinamenti di studio o dei piani formativi per i tirocini curriculari.

# Regione Lombardia

#### Durata massima:

- 6 mesi per i tirocini extracurriculari il cui Piano Formativo Individuale preveda l'acquisizione di competenze referenziate con EQF livello 2 e 3, prorogabile fino ad un massimo di ulteriori sei mesi qualora, nel corso della proroga, si preveda l'acquisizione di competenze referenziate con EQF di almeno livello
- 12 mesi per i tirocini extracurriculari il cui Piano Formativo Individuale preveda l'acquisizione di competenze referenziate con EQF di almeno livello
- 2 mesi per tirocini extracurriculari rivolti a studenti durante il periodo estivo
- stabilita dalle disposizioni degli ordinamenti di studio o dei piani formativi per i tirocini curriculari
- -Possibilità di sospensione e interruzione del tirocinio

#### Durata minima:

• 2 mesi (1 mese se lavoro stagionale)

# Regione Calabria

### Durata massima:

- 12 mesi (proroghe comprese)
- 12 mesi + 12 mesi per tirocini indirizzati ai disabili
- -Possibilità di sospensione e interruzione del tirocinio
- -Le ore giornaliere e settimanali non possono essere superiori a quanto previsto dal contratto collettivo applicato dal soggetto ospitante





































#### Durata minima:

- 2 mesi (1 mese se lavoro stagionale)
- 14 giorni per tirocini estivi rivolti a studenti

# Regione Sardegna

#### Durata massima:

- 12 mesi (proroghe comprese)
- 12 mesi + 12 mesi per tirocini indirizzati ai disabili
- -Possibilità di sospensione e interruzione del tirocinio
- -Le ore giornaliere e settimanali non possono essere superiori a quanto previsto dal contratto collettivo applicato dal soggetto ospitante
- -L'orario di tirocinio non può superare l'80% dell'orario previsto dal contratto collettivo applicato dal soggetto ospitante

#### Durata minima:

• 2 mesi (1 mese se lavoro stagionale)

## Durata massima comprensiva di eventuali proroghe:

• non superiore a mesi 6 nel caso di tirocini formativi e di orientamento destinati ai soggetti che hanno conseguito un titolo di studio entro e non oltre 12 mesi dall'attivazione e sono finalizzati a facilitare le scelte professionali e l'occupabilità nel periodo di transito scuola lavoro attraverso una prima esperienza nel mondo del lavoro

# Regione Sicilia

- non superiore e mesi 12 nel caso di Tirocini di inserimento o reinserimento al lavoro destinati a soggetti inoccupati o disoccupati od a lavoratori in mobilità o cassa integrazione, in tal caso sulla base di specifici accordi inerenti le misure di politiche attive del lavoro collegate al beneficio dell'ammortizzatori sociali
- non superiore a mesi 12 nel caso di destinati a soggetti con disabilità con la possibile prosecuzione fino a 24 mesi per le ipotesi di disabilità ex DPCM del 13/01/2000
- non superiore a mesi 3 nel caso di Tirocini estivi di orientamento
- -Possibilità di sospensione e interruzione del tirocinio





































# Regione Puglia

#### Durata massima:

- 6 mesi (possibile proroga di 30 giorni)
- 12 mesi + 12 mesi per tirocini indirizzati ai disabili
- Non più di 3 mesi per i tirocini estivi
- -Possibilità di sospensione e interruzione del tirocinio

Calabria e Sardegna recepiscono in toto le disposizioni delle linee guida in relazione alla durata del tirocinio.

La Sicilia, mantenendo la distinzione tra le tipologie di tirocinio, adegua di conseguenza anche la durata alle singole tipologie. Introduce inoltre il limite massimo per i tirocini estivi.

La Lombardia introduce le maggiori novità: la durata del tirocinio è strettamente connessa al livello EQF delle competenze previste nel QRSP (Quadro Regionale degli Standard Professionali) di Regione Lombardia.





































## 3.4 Indennità di tirocinio

# Regione Lombardia

- •500 euro
- •400 euro + buoni pasto o mensa
- •350 euro (part time)
- •300 euro c/o pubblica amministrazione
- •Obbligo di buono pasto per attività superiore alle 5 ore
- Erogazione forfettaria a fronte di una partecipazione mensile dell'80%
- Riduzione proporzionale in caso di partecipazione inferiore all'80% su base mensile, fermo restando il minimo di 300 euro mensili

# Regione Calabria

- •400 euro, da rivalutare secondo indicizzazioni ISTAT
- Erogazione forfettaria a fronte di una partecipazione mensile del 70%
- •300 euro per tirocini nell'ambito di Programmi di rilevanza nazionale, promossi da MLPS, altri Ministeri e ANPAL

# Regione Sardegna

- 400 euro, da rivalutare secondo indicizzazioni ISTAT
- Erogazione forfettaria a fronte di una partecipazione mensile del 70%

# Regione Sicilia

- •300 euro
- Erogazione forfettaria a fronte di una partecipazione mensile del 70%

# Regione **Puglia**

- •450 euro
- Erogazione forfettaria a fronte di una partecipazione mensile del 70%







































Tutte le Regioni prevedono indennità minime superiori ai 300 euro lordi previsti dalle linee guida, ad eccezione della Sicilia che recepisce la soglia minima di 300 euro.

La Lombardia è l'unica che innalza la soglia di partecipazione per ottenere l'indennità a 80% su base mensile. Le altre si allineano al 70%.





































## 3.5 Tutoraggio: Soggetto Promotore

### Il tutor del soggetto promotore:

- deve essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: diploma di laurea, diploma di istruzione secondaria superiore, diploma o qualifica di IeFP
- elabora, d'intesa con il tutor del soggetto ospitante, il progetto formativo, per l'organizzazione e il monitoraggio del tirocinio e la redazione del Dossier individuale nonché dell'attestazione finale
- predispone un piano di attività volto a garantire la buona riuscita dell'esperienza formativa, prevedendo una verifica almeno quindicinale con il tirocinante

Ogni tutor del soggetto promotore può accompagnare fino ad un massimo di 20 tirocinanti contemporaneamente.

Tale limite non è previsto per i soggetti promotori che attivino tirocini con medesime finalità formative presso il medesimo soggetto ospitante

#### Il tutor del soggetto promotore:

- elabora il PFI in collaborazione con il soggetto ospitante
- coordina l'organizzazione e programma il percorso di tirocinio
- monitora l'andamento del tirocinio a garanzia del rispetto di quanto previsto nel Progetto e con l'obiettivo di assicurare la soddisfazione da parte del soggetto ospitante e del tirocinante

# Regione Calabria

Regione

Lombardia

- provvede alla composizione del Dossier individuale, sulla base degli elementi forniti dal tirocinante e dal soggetto ospitante nonché alla predisposizione dell'Attestazione finale
- acquisisce dal tirocinante elementi in merito agli esiti dell'esperienza svolta, con particolare riferimento ad una eventuale prosecuzione del rapporto con il soggetto ospitante, ove questo sia diverso da una pubblica amministrazione

Ogni tutor del soggetto promotore può accompagnare fino ad un massimo di 20 tirocinanti contemporaneamente.

Tale limite non è previsto per i soggetti promotori che attivino tirocini con medesime finalità formative presso il medesimo soggetto ospitante.





































### Il tutor del soggetto promotore:

- collabora con il soggetto ospitante alla stesura del progetto formativo individuale
- coordina l'organizzazione e programma il percorso di tirocinio
- monitora l'andamento del tirocinio a garanzia del rispetto di quanto previsto nel progetto e con l'obiettivo di assicurare la soddisfazione da parte del soggetto ospitante e del tirocinante

# Regione Sardegna

- acquisisce dal tirocinante elementi in merito all'esperienza svolta e agli esiti della stessa, con particolare riferimento ad una eventuale prosecuzione del rapporto con il soggetto ospitante, ove questo sia diverso da una pubblica amministrazione
- provvede alla composizione del dossier individuale sulla base degli elementi forniti dal tirocinante e dal soggetto ospitante e concorre alla redazione dell'attestazione finale

Ogni tutor del soggetto promotore può accompagnare fino ad un massimo di 20 tirocinanti contemporaneamente.

Tale limite non è previsto per i soggetti promotori che attivino tirocini con medesime finalità formative presso il medesimo soggetto ospitante.

### Il tutor del soggetto promotore:

- collabora alla stesura del progetto formativo del tirocinio
- coordina l'organizzazione e programmare il percorso di tirocinio
- monitora l'andamento del tirocinio a garanzia del rispetto di quanto previsto nel progetto e con l'obiettivo di assicurare la soddisfazione da parte del soggetto ospitante e del tirocinante
- acquisisce dal tirocinante elementi in merito all'esperienza svolta ed agli esiti della stessa, con particolare riferimento ad una eventuale prosecuzione del rapporto con il soggetto ospitante
- concorre, sulla base degli elementi forniti dal soggetto ospitante, alla redazione dell'attestazione finale



Regione

Sicilia

































### Il tutor del soggetto promotore:

- deve conoscere la normativa di settore, il contesto socio-economico, gli elementi di base di organizzazione aziendale, i processi di apprendimento, le principali teorie e metodologie dell'orientamento professionale
- collabora alla stesura del progetto formativo del tirocinante, previa verifica delle conoscenze e/o competenze di cui è in possesso il tirocinante al momento dell'avvio
- coordina l'organizzazione e supervisiona l'attuazione del formativo, in conformità al progetto individuale, monitorando costantemente l'andamento del tirocinio
- di concerto con il tutor del soggetto ospitante, programma momenti e predispone strumenti di verifica dell'apprendi-mento in itinere e finale concorre alla redazione dell'attestazione finale

Ogni tutor può seguire contemporaneamente un numero massimo di 10 tirocinanti.

Da quanto indicato sopra, le linee guida regionali in merito al tutor del soggetto promotore adottano integralmente quanto indicato dalla normativa nazionale. Fa eccezione solo la Regione Lombardia che introduce due elementi:

- indicazione specifica del titolo di studio del tutor;
- verifica periodica (ogni 15 giorni) dell'andamento del tirocinio.





Regione

**Puglia** 

































## 3.6 Tutoraggio: Soggetto Ospitante

# Regione Lombardia

Il tutor del soggetto ospitante:

- deve possedere esperienze e competenze professionali adeguate per garantire il raggiungimento degli obiettivi del tirocinio;
- è responsabile dell'attuazione del progetto formativo individuale e dell'inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutto la durata del tirocinio, anche aggiornando la documentazione relativa al tirocinio (registri, etc.).

Ogni tutor del soggetto ospitante può accompagnare fino ad un massimo di 3 tirocinanti contemporaneamente.

# Il tutor del soggetto ospitante:

- favorisce l'inserimento del tirocinante;
- promuove e supporta lo svolgimento delle attività ivi inclusi i percorsi formativi del tirocinante secondo le previsioni del PFI, anche coordinandosi con altri lavoratori del soggetto ospitante;
- aggiorna la documentazione relativa al tirocinio (registri, etc.) per l'intera durata del tirocinio;
- collabora attivamente alla composizione del Dossier individuale nonché alla predisposizione dell'Attestazione finale.

Ogni tutor del soggetto ospitante può accompagnare fino ad un massimo di 3 tirocinanti contemporaneamente.

# Regione Calabria





































### Il tutor del soggetto ospitante:

- è responsabile dell'attuazione del piano formativo e dell'inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutto il periodo previsto dal progetto formativo;
- deve possedere esperienze e competenze professionali adeguate per garantire il raggiungimento degli obiettivi del tirocinio;
- favorisce l'inserimento del tirocinante;
- promuove e supporta lo svolgimento delle attività ivi inclusi i percorsi formativi del tirocinante secondo le previsioni del PFI, anche coordinandosi con altri lavoratori del soggetto ospitante;
- aggiorna la documentazione relativa al tirocinio per l'intera durata dello stesso;
- collabora attivamente alla composizione del Dossier individuale nonché alla predisposizione dell'Attestazione finale.

Ogni tutor del soggetto ospitante può accompagnare fino ad un massimo di 3 tirocinanti contemporaneamente.

### Il tutor del soggetto ospitante:

- è responsabile dell'attuazione del piano formativo e dell'inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutto il periodo previsto dal progetto formativo;
- deve possedere esperienze e competenze professionali adeguate per garantire il raggiungimento degli obiettivi del tirocinio;
- favorisce l'inserimento del tirocinante;
- promuove l'acquisizione delle competenze secondo le previsioni del progetto formativo, anche coordinandosi con altri lavoratori del soggetto ospitante;
- aggiorna la documentazione relativa al tirocinio (registri, etc.) per l'intera durata del tirocinio;
- accompagna e supervisionare il percorso formativo del tirocinante.

Ogni tutor del soggetto ospitante può accompagnare fino ad un massimo di 3 tirocinanti contemporaneamente.

Regione

Sardegna

Regione

Sicilia



































### Il tutor del soggetto ospitante:

- deve essere in possesso di conoscenze, esperienze e competenze professionali adeguate per garantire il raggiungimento degli obiettivi del tirocinio;
- favorisce l'inserimento del tirocinante nel contesto lavorativo e definisce le condizioni organizzative e didattiche favorevoli all'apprendimento;
- promuove l'acquisizione delle competenze secondo le previsioni del progetto formativo, affiancando il tirocinante durante tutto il percorso formativo e monitora l'andamento anche attraverso verifiche periodiche e finali, concordate unitamente al tutor del soggetto promotore;
- aggiorna la documentazione relativa alle attività formative (registri, etc.) per l'intera durata del tirocinio;
- concorre al processo di attestazione dell'attività svolta e delle eventuali competenze acquisite dal tirocinante attraverso gli strumenti di verifica concordati con il tutor del soggetto promotore, redigendo apposita relazione all'esito della verifica finale.

Ogni tutor può essere responsabile contemporaneamente fino ad un massimo di 2 tirocinanti; ovvero 1, qualora il tirocinante sia soggetto socialmente svantaggiato o disabile.

# Regione Puglia



























